



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

**N. DET / 28 / 2023 DEL 07-02-2023**

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 42 - 2023 DEL 01-02-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020 – TRIENNIO 2023-2025

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 30/12/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Premesso che questo Comune ha nel corso degli anni si è sempre avvalso di ditte di brokeraggio assicurativo per la gestione dei vari contratti di assicurazione, da ultimo la ditta AN Broker srl di Bassano del Grappa, DT n. 25 del 26-01-2021 per il periodo 2021-2022;

Dato atto che:

- ⌚ la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- ⌚ le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- ⌚ consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed

idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

Considerato che l'affidamento è scaduto, ma altresì, il breve periodo trascorso per consentire al Broker l'analisi e rivalutazione sia delle polizze dell'Ente sia l'acquisizione di nuove garanzie migliorative sui contratti/scadenze già in essere;

Precisato che la ditta in esame, in occasione del periodo di affidamento appena trascorso, ha sempre assicurato la consulenza e successiva gestione del portafoglio assicurativo con la massima disponibilità professionalità e competenza, dando prova di affidabilità e celerità, con risposte in tempi adeguati e piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale e senza alcun onere a carico dell'Ente;

Vista la nota prot 14172 del 14/12/2022, con cui la ditta AN Broker srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari con il n. B000357171, chiede la disponibilità di riaffidamento dell'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2023/2025 alle medesime condizioni;

Considerato che la continuità del servizio prestato rivesta aspetto essenziale per la cura degli interessi assicurativi dell'Ente, verificato, altresì, che detta Società vanta una notevole esperienza in materia di brokeraggio per Enti Pubblici e una professionalità di notevole livello;

Ritenuto, provvedere al riaffidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Rilevato che:

⌚ l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "intuitu personae" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker;

⌚ si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l'attività di consulenza nell'ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;

⌚ la tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria

offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

RITENUTO che l'assistenza e consulenza del broker è opportuna e conveniente considerando che le prestazioni dello stesso vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il riconoscimento da parte della Società assicurativa di una quota percentuale della unitaria provvigione relativa al premio a cui si riferisce il contratto concluso, premio che comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente, per cui la collaborazione del broker appare ulteriormente utile per la non onerosità dell'operazione nei confronti dell'Ente pubblico;

RITENUTO riaffidare alla Società AN BROKER srl con sede a Bassano del Grappa– Via Pio X n. 71 Partita IVA 04406720260, iscritta al Registro Unico degli Intermediari con il n. B000357171 il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa per il triennio 2023/2025, precisando che la gestione dei contratti del Comune di Zane' è curata dal Broker iscritto nella sezione B del RIU con matricola n. B000115635;

RITENUTO approvare, altresì, con il presente provvedimento l'allegato disciplinare di incarico del Brokeraggio da sottoscrivere tra le parti;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:

- garantire un supporto qualificato all'ente nella fase di scelta della compagnia assicuratrice e nella gestione del rapporto assicurativo (sia per quanto riguarda i pagamenti dei premi sia per quanto riguarda la gestione dei sinistri);
- il contratto ha ad oggetto una prestazione di servizi;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare allegato;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del codice dei Contratti;

ACCERTATA l'assenza di rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio;

VISTO l'art. 183 D.lgs. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

## D E T E R M I N A

- 1) di dichiarare quanto in premessa esposto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riaffidare alla Società AN BROKER srl con sede a Bassano del Grappa– Via Pio X n. 71 Partita IVA 04406720260, iscritta al Registro Unico degli Intermediari con il n. B000357171

l'incarico di assistenza e consulenza nella gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative del Comune di Zanè, per la durata di anni tre a decorrere dal 01-01-2023;

- 3) di approvare l'allegato disciplinare di incarico del Brokeraggio da sottoscrivere tra le parti;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale, in quanto il servizio svolto dal broker viene remunerato nell'ambito dell'indivisibile presenza delle commissioni in ogni polizza assicurativa e quindi viene remunerato dalle stesse Compagnie assicurative, senza alcun ulteriore costo diretto ricadente sui premi;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
  - garantire un supporto qualificato all'ente nella fase di scelta della compagnia assicuratrice e nella gestione del rapporto assicurativo (sia per quanto riguarda i pagamenti dei premi sia per quanto riguarda la gestione dei sinistri);
  - il contratto ha ad oggetto una prestazione di servizi;
  - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare allegato;
  - la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del codice dei Contratti;
- 6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" ai sensi dell'art. 29 D.lgs 50/2016;
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale  
(Graziani dott. Renato)

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)